

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 4 Novembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **SIMONE SIMERI**, CALCIATORE DELLA SOCIETA' NAPOLI, E DELLA SOCIETA' **NAPOLI SOCCER S.P.A.** -.

Su deferimento del Procuratore Federale è stata contestata:

- al calciatore Simone Simeri (Napoli Soccer S.p.a.) la violazione dell'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso davanti ai collaboratori dell'Ufficio Indagini convocato per l'audizione del 28 febbraio 2005;
- alla società Napoli Soccer S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all'art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio tesserato.

Con memoria inoltrata nei termini il calciatore assistito dai propri genitori ha giustificato il proprio comportamento con l'impossibilità di rispondere alle convocazioni:

- nel primo caso in quanto influenzato e non potendo alcun familiare recapitare la certificazione medica;
- nel secondo caso, non trovando la disponibilità di alcun familiare per il necessario accompagnamento.

In conclusione si precisa che non era assolutamente intenzione del calciatore Simone Simeri di sottrarsi alla convocazione dell'Ufficio Indagini, ribadendo la sua disponibilità a collaborare con l'ufficio stesso.

Anche la società Napoli Soccer S.p.a. ha fatto pervenire nei termini controdeduzioni affermando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione circa l'esistenza dell'indagini in oggetto; precisando ulteriormente che all'epoca dei fatti la società Napoli Soccer S.p.a. non era ancora affiliata e tantomeno costituita.

All'odierna riunione è intervenuto il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, che ha concluso richiedendo, affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il calciatore, considerata la minore età dello stesso, e dell'ammenda di 500,00 euro per la società.

Dopo attenta valutazione degli atti del procedimento la Commissione ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Simone Simeri la violazione del dovere di collaborazione, proprio di ogni tesserato, è comprovata ed incontestabile, anche se in considerazione della minore età dello stesso non può non considerarsi come circostanza attenuante la sua limitata autonomia di movimento e di autogestione, verificata la indisponibilità dei genitori per i motivi evidenziati nella memoria difensiva.

Per quanto riguarda la posizione della società Napoli Soccer S.p.a. non appaiono plausibili i motivi addotti nelle controdeduzioni, trattandosi di mera responsabilità oggettiva del tutto conseguente l'affermazione di responsabilità del proprio tesserato.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore Simone Simeri la sanzione dell'ammonizione ed alla società Napoli Soccer S.p.a. la sanzione dell'ammenda di 500,00 euro.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA' **TARANTO SPORT S.R.L.**-.

Il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare la società Taranto Sport S.r.l. per la violazione dell'art. 2 comma 4° C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai calciatori Silvestri, Signorile e Sergi e al medico sociale dott. Uzzi ai sensi del Regolamento Antidoping.

Formalizzata la contestazione, la società Taranto faceva pervenire una memoria difensiva nella quale proclamava la correttezza del suo comportamento e l'assoluta estraneità agli episodi di assunzione di sostanze vietate. Affermava ancora la insussistenza anche di qualsiasi profilo di colpa, avendo ignorato quanto era accaduto per esclusiva iniziativa del medico sociale: medico che, immediatamente dopo fatti, era stato sospeso e poi definitivamente esonerato.

All'odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Federale avv. Federico Bagattini, il quale chiedeva l'affermazione di responsabilità della società deferita, con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di 5.000,00 euro.

Comparivano altresì, per l'incolpata, gli avvocati Raffaele Di Ponzio e Vincenzo Di Ponzio i quali ribadivano e sviluppavano le argomentazioni esposte nella memoria, concludendo per il proscioglimento della società Taranto o, in ipotesi, per l'applicazione della lieve sanzione dell'ammonizione.

Ritiene la Commissione che debba essere affermata la responsabilità della società deferita per l'addebito contestato.

Presupposto del presente deferimento sono gli addebiti ascritti ai calciatori Silvestri, Signorile e Sergi e al medico sociale dott. Uzzi per violazione della

normativa antidoping. In quel procedimento interveniva in prima istanza una delibera di questa Commissione con la quale erano prosciolti i calciatori Silvestri e Sergi, mentre il calciatore Signorile e il dott. Uzzi erano ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1 C.G.S.: a seguito di gravame della Procura Antidoping del C.O.N.I., la Commissione di Appello Federale modificava la decisione di primo grado e affermava la responsabilità di tutti i tesserati per la originaria incolpazione, applicando le più gravi sanzioni della squalifica di un anno per gli atleti e della inibizione di quattro anni per il medico.

Viene, così, integrato l'elemento materiale della fattispecie contestata sia nell'ipotesi che la decisione della C.A.F. sia ormai definitiva, sia nell'ipotesi che essa sia ancora soggetta a gravame: nell'un caso e nell'altro la accertata violazione disciplinare commessa da tesserati della società Taranto sussiste, variando solo il numero di questi da quattro a due.

Quanto all'elemento soggettivo, l'art. 2 comma 4 C.G.S. stabilisce espressamente la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva che comporta, secondo i principi giuridici generali, l'esclusione di qualsiasi accertamento in ordine alla specifica ed effettiva posizione volitiva, rilevando solo il semplice nesso di causalità materiale tra fatto e soggetto incolpato.

Il dettato normativo è qui diverso da quello meno rigido (richiamato dalla difesa) dell'art. 9 comma 3 C.G.S. che pone una presunzione semplice a carico della società incolpata - la quale può comunque giovare della prova di un suo non coinvolgimento materiale o psicologico - ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie de qua. Infatti, come emerge inequivocabilmente dal dato letterale, l'articolo ultimo citato esaurisce la sua portata esclusivamente con riferimento agli illeciti sportivi e non ha una validità generale estensibile ad ogni ipotesi di responsabilità delle società.

Da ciò consegue, che è ultroneo indagare sulla emergenza o meno di un comportamento colposo diretto del Taranto o sulla configurabilità di *culpa in eligendo* o *di culpa in vigilando* rispetto al professionista (tesserato) incaricato di occuparsi delle esigenze sanitarie degli atleti, dovendo la Commissione limitarsi ad accertare il fatto storico della sanzionata violazione disciplinare di uno o più tesserati e la sussistenza di un legame giuridico-sportivo di questi con la società: e la responsabilità oggettiva voluta dalla norma è perfezionata dal puro nesso materiale fra tali due elementi.

La società Taranto Sport S.r.l. va quindi dichiarata responsabile della violazione contestata.

Sanzione congrua, considerate da un lato le ripetute azioni antiregolamentari dei tesserati e dall'altro lato il fattivo comportamento successivo della società, si stima quella di 2.000,00 euro di ammenda.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare alla società Taranto Sport S.r.l. la sanzione dell'ammenda di 2.000,00 euro.

IL PRESIDENTE
F.to Not. Pasquale Marino

""

103/309

Le ammende irrogate in questo Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 24 Novembre 2005.

Publicato in Firenze il 9 Novembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli